

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 354/AV2 DEL 17/03/2016**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE
"UNINETTUNO" DI ROMA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER
L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università Telematica Internazionale "Uninettuno" di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università Telematica Internazionale "Uninettuno", secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 -Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente del Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”;
- D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”.
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

L'Università Telematica Internazionale “Uninettuno”, di Roma con nota del 17.02.2016, acquisita con prot. AV2 n. 34695 del 19.02.2016, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio post-lauream previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 1 della legge 56 del 18.02.1989 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.

Il D.M. n. 239 del 13.1.1992, all'art. 1 – punto 3 – prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i Laureati in Psicologia (corso di Laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di

un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso Strutture pubbliche o private.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica” che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta dell’Università Telematica Internazionale “Uninettuno” di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l’Università Telematica Internazionale “Uninettuno”, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Dirigente
(Dott.a Cristina Arzeni)

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Direttore
(Dott. Gabriele Colombo)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO" DI ROMA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2, con sede Amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano – C.F. e P.I. 02175860424, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.8.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011;

E

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO", C.F.97394340588, con sede in 00186 Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 39, d'ora in poi denominata "U.T.I.U.", in persona del Presidente Prof. Maria Amata Garito nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 CF:GRT MMT 46R57A155C, ivi domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università.

PREMESSO CHE

- L'art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n° 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.
- L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce negli albi professionali, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- L'art.1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n° 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine.
- In data 30 gennaio 2009, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha predisposto delle "Linee guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004;
- In attuazione delle Linee guida, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270/2004, che il semestre (500 ore) di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B dell'Albo e l'anno (1000 ore) di tirocinio previsto per l'accesso della sezione A dell'Albo dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta;
- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nelle suddette Linee guida, ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – *Europsy*;

- Il Consiglio di Facoltà di Psicologia, presso la sede dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno del 08.10.2015, ha approvato la delibera disposta dall'Ordine degli Psicologi del Lazio n. 354/15 del 14.09.2015 che ha disposto di adattare ai recenti indirizzi formulati dal CNOP e dal MIUR la precedente Convenzione stipulata con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno per lo svolgimento delle attività di tirocinio necessarie ai fini dell'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo;
- La legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859.
- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le Aziende o Enti ospitanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio post-lauream ai sensi del D.M. 239/1992 valido per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo per i Laureati dell'Università dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, individuati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico.

Si considerano pratiche di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista del settore. Tali attività saranno realizzate nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Azienda.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor del tirocinio nell'ambito del personale che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni con rapporto di lavoro con l'Azienda, come dipendente o anche come consulente, non inferiore alle 20 ore settimanali.

Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche.

E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92.

Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il tutor dell'Azienda contenente:

- a) Nominativo del tirocinante;
- b) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- c) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo e la continuità con il percorso formativo svolto presso l'Università;
- d) Il nominativo del tutor incaricato dal Responsabile dell'Ente;
- e) Gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- f) Il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento.

Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda, alla Segreteria Studenti.

Art. 4 - Diritti e doveri

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda,
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5 - Copertura assicurativa

L'U.T.I.U. si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università stessa.

Art. 6 - Recesso

L'Azienda e l'Università potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo lettera raccomandata A/R e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Art. 7 Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

I titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Art. 8 Durata del Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, stante l'attuale normativa dovrà avere una durata di un anno, valevole per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo, per un totale di 1000 ore.
2. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 3). Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto per l'accesso alla sezione A dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente

già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se non svolti con soluzione di continuità.

3. In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocinio o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
4. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal soggetto ospitante a seguito di giustificati gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, il soggetto ospitante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10 Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Art. 11 - Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data,

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE "UNINETTUNO"
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Maria Amata Garito)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)